

Pubblicato il 09/10/2023

N. 14846/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11693/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 11693 del 2023, proposto da

Lucia Longo, rappresentata e difesa dall'avvocato Elvira Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandro Lambiase, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio, 2;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare:

(i) dell'atto di ammissione della candidatura del prof. Lambiase alla competizione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Organi di Senso de "La Sapienza", Prot. n. 0000471 del 09/06/2023; (ii) del verbale della Commissione Elettorale del Dipartimento di Organi di Senso dell'Università degli Studi di Roma

“La Sapienza” del 12 giugno 2023, che reca il risultato elettorale; (iii) del verbale della Commissione Elettorale del Dipartimento di Organi di Senso dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 19.6.2023 relativo alla elezione per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Organi di Senso, che ha convalidato le elezioni e respinto il ricorso della prof.ssa Longo alla medesima Commissione Elettorale, unitamente alla nota della dott.ssa Sara Cavaliere dell'8.6.2023, prot. 464; (iv) della delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dell'11 luglio 2023, n. 194, e di tutti gli atti ad essa presupposti tra cui la relazione istruttoria, la convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno; (v) del decreto rettorale n. 1744 del 05.07.2023, con il quale, a decorrere dal 01.11.2023, il Prof Alessandro Lambiase è stato collocato nel regime di impegno a tempo pieno; (vi) del decreto rettorale n. 1996, prot. 69320 del 25.07.2023 con il quale il Prof. Alessandro Lambiase, docente di prima fascia, in regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 01.11.2023, per il Settore scientifico-disciplinare MED/30, Settore concorsuale 06/F2, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Organi di Senso della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il triennio accademico 2023/2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alessandro Lambiase e dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La prof.ssa Longo, odierna ricorrente, ha adito questo TAR per l'annullamento degli atti in epigrafe, relativi alle elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento di Organi di Senso dell'Università Sapienza di Roma, vinte dal prof. Lambiase, odierno controinteressato.

1.1. Espone in fatto di essersi anche essa candidata nelle suddette elezioni, indette con decreto del 31 maggio 2023, all'esito delle quali ha riportato 5 preferenze a fronte di 34 voti espressi nei confronti del controinteressato, e di aver contestato detto risultato ricorrendo alla Commissione Elettorale del Dipartimento Organi di Senso, la quale, nella seduta del 19 giugno 2023, convalidava le elezioni (tenutesi il precedente 12 giugno) sulla base del parere espresso dall'Area Affari Generali dell'Ateneo (prot. 464 dell'8 giugno 2023), per cui «“ai sensi del Regolamento Elettorale degli Organi Centrali "L'elettorato passivo spetta ai docenti (...) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno", in linea con quanto disposto dall'art.11 del DPR 382/80. In proposito, la formulazione letterale del testo del regolamento del Dipartimento nella parte in cui dispone il possesso dei requisiti di elettorato passivo, non potrebbe in ogni caso comprimere la candidatura di un docente in posizione di tempo definito posto che la condizione di tempo pieno è strettamente funzionale e necessaria per la copertura della carica e non risponderebbe alla ratio della norma stessa la pretesa di richiedere tale condizione ancora in corso di procedimento elettorale. Pertanto è parere dell'ufficio che la candidatura del docente a tempo definito possa essere accolta, col suggerimento di acquisire d'ufficio apposita dichiarazione "di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno"».

L'interessata impugnava quindi la decisione della Commissione elettorale innanzi al Senato Accademico, che respingeva però il ricorso sulla base della seguente motivazione: «rilevato che il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 all'art. 11, quarto comma, lettera a) prevede che “il regime d'impegno a tempo definito è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca”; ritenuto che la ratio di tale previsione di rango legislativo sia quella di assicurare che il docente eventualmente eletto possa adempiere all'ufficio di Direttore di Dipartimento con il necessario regime di impegno a tempo pieno in modo da poter assicurare lo svolgimento del mandato in modo esclusivo; ritenuto, altresì, che tale previsione avente forza di legge, anche alla luce della suddetta ratio, prevalga, in quanto fonte superiore alle previsioni regolamentari e che, comunque, ad essa, in conformità della sua già richiamata ratio, debba effettuarsi riferimento nell'interpretazione delle fonti sottordinate regolamentari in materia nonché nello svolgimento del procedimento elettorale; osservato che, come emerge dalla relazione, risulta che il prof. Lambiase abbia presentato la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo definito ancor prima che la Commissione Elettorale di Dipartimento si insediasse al fine di validare le candidature pervenute e, quindi, dello svolgimento della competizione elettorale, assicurando così la sua opzione per il richiesto regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione sin dalla data in cui avverrà l'insediamento del nuovo Direttore di Dipartimento» (v. delibera n. 194/23 dell'11 luglio 2023).

Quindi, con decreto rettorale n. 1996, prot. 69320 del 25 luglio 2023, il prof. Lambiase, frattanto posto su domanda in regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 1° novembre 2023, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Organi di Senso della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università Sapienza per il triennio accademico 2023/2026.

1.2. A fondamento del presente ricorso, la ricorrente pone sostanzialmente un'unica argomentazione inerente all'incandidabilità ed ineleggibilità del candidato, risultato poi vincitore delle elezioni, in quanto professore ordinario in regime di tempo definito al momento dell'indizione delle elezioni o comunque all'atto della candidatura, mentre in base allo Statuto e ai vari Regolamenti d'Ateneo richiamati dalla parte, per essere eletti Direttore di Dipartimento, deve ricorrere lo *status* di professore a tempo pieno – condizione dalla stessa ricoperta.

2. Per il tramite dell'Avvocatura generale, si è costituita in resistenza l'Università Sapienza di Roma, depositando poi la relazione amministrativa.

3. Si è altresì costituito il controinteressato, contestando poi, con memoria difensiva, le argomentazioni di parte ricorrente in quanto la vicenda in esame verterebbe su un'ipotesi di incompatibilità, non già incandidabilità ovvero ineleggibilità, come tale rimuovibile con un atto di opzione nel caso di elezione.

4. Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2023, sentite le parti e avvertite le stesse della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso non può essere accolto.

6. Secondo l'assunto ricorrente, come evincibile dalle doglianze di parte – invero genericamente formulate ai limiti dell'ammissibilità in base all'art. 40 c.p.a. – il controinteressato, quale professore a tempo definito, sarebbe stato ineleggibile ovvero incandidabile alla carica di Direttore di Dipartimento, dovendo ritenersi lo *status* di professore a tempo pieno requisito di eleggibilità, da possedersi al momento dell'indizione dell'elezione o al più tardi al momento della candidatura.

6.1. Tale assunto non coglie nel segno.

6.2. L'art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010 (recante, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario”), nel disciplinare lo stato giuridico dei professori, prevede espressamente che «[l]a condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità».

A sua volta, lo Statuto dell’Università Sapienza (D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ss.mm.ii.), all’art. 32, (rubricato, “Disposizioni relative alla durata dei mandati elettorali, alla partecipazione al corpo elettorale, alle ineleggibilità e incompatibilità”), stabilisce, per quanto di interesse, ai commi 3, 4, e 6, che «3. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. [...]. 4. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l’eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. Non può far parte del Nucleo di valutazione chi sia componente a qualsiasi titolo degli organi di governo dell’Università. In caso di incompatibilità l’interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l’opzione entro il predetto termine temporale, s’intende acquisita l’opzione per la elezione o designazione più recente.

Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.

Per le cariche elettive e per i componenti del Nucleo di valutazione valgono tutte le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente. 6. *Omissis*. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche [...].».

Il Regolamento-Tipo dei Dipartimenti (D.R. n. 2699/2019 dell’11 settembre 2019), nel regolamentare la figura del Direttore di Dipartimento prescrive «[i]l Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, nella

composizione di cui al successivo art. 5 comma 1, tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.

I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all'atto dell'indizione dell'elezione. Per i requisiti di elettorato attivo si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.

L'elettorato passivo alla carica di Direttore di Dipartimento è limitato a quei soli docenti che assicurino la permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà».

Di medesimo tenore, infine, è l'art. 4, del Regolamento Dipartimento Organi di Senso (prot. 490 del 18 giugno 2021).

6.3. Emerge quindi dalla normativa sopra riportata che il regime a tempo definito è strettamente correlato ad una condizione di incompatibilità e non a un requisito di eleggibilità, come invece asserito dalla ricorrente.

6.4. L'elettorato passivo, di cui secondo la parte sarebbe privo il controinteressato, è infatti espressamente connesso alla condizione, diversa, della “permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo” e prescinde pertanto da quella di professore a tempo definito che, come espressamente statuito dalla legge n. 240/10 e poi dallo Statuto dell'Università resistente, è “incompatibile” con l'esercizio di cariche accademiche.

6.5. Ciò è d'altronde in linea anche con il DPR n. 382/1980, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, in base al quale «[l]e incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a) (*i.e.*, il regime di impegno a tempo definito con le funzioni, tra le altre, di direttore di dipartimento, n.d.r.), operano al momento

dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

7. Alla luce di quanto sopra, può quindi affermarsi che il prof. Lambiase non versava in alcuna situazione di ineleggibilità o di incandidabilità, come invece censurato da parte avversa.

7.1. Questi, trovandosi piuttosto in una situazione di incompatibilità, aveva quindi la possibilità di superare l'impedimento esercitando, all'atto della nomina, l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno, come risulta nella specie avvenuto, essendo in atti tanto una dichiarazione in tal senso sottoscritta dall'interessato in data 5 giugno 2023, spedita via pec il successivo 8 giugno, quanto il D.R. n. 1744 del 5 luglio 2023, con il quale, a seguito dell'esercizio dell'opzione con istanza del 15 giugno 2023, il controinteressato è stato collocato nel regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 1° novembre 2023.

8. Al riguardo non si conviene con parte ricorrente neppure sull'asserita illegittimità del suddetto decreto rettorale per violazione dell'art. 6, comma 6, legge n. 240/2010, il quale richiede la presentazione della domanda di passaggio al tempo pieno almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, non trovando detta specifica previsione applicabilità nella vicenda in esame, relativa alle cause di incompatibilità, per la cui disciplina lo stesso art. 6, comma 12, ha rinviato agli statuti d'ateneo (v. supra 6.2.).

8.1. Una diversa interpretazione comprimerebbe invero la possibilità per i professori a tempo definito di partecipare alle elezioni per le diverse cariche accademiche tutte le volte in cui queste vengano indette a ridosso dell'inizio dell'anno accademico o comunque in una data tale da non consentire un intervallo

di tempo di almeno sei mesi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6, comma 6 cit.

8.2. Quanto alle modalità e ai termini entro cui esercitare l'opzione e alla tempestività della preventiva dichiarazione, non spetta a questo Collegio, in mancanza di specifico motivo in tal senso, supplire alla censura individuando le disposizioni eventualmente violate.

9. Il ricorso, così come formulato, va pertanto respinto.

10. La novità della questione giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Mario Gallucci, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO